

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE *AMBITO N17*

Costituita tra i Comuni di Sant'Antimo – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino
P. IVA/CF 10315741214

AVVISO

DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI ALL'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO N17 AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO PER LE FAMIGLIE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.

Premesso che:

- è un obiettivo strategico dell'Azienda Speciale Consortile Ambito N17 (di seguito Azienda) garantire la realizzazione di attività e interventi rivolti alle famiglie da realizzarsi nel Centro per le famiglie dell'Azienda;
- l'Azienda promuove la coprogettazione delle Pubbliche Amministrazioni insieme agli operatori del Terzo Settore, che manifesteranno il loro interesse, attraverso l'istituto della coprogettazione previsto dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS);
- detti operatori possono pertanto essere chiamati a una coprogettazione di interventi per soddisfare i bisogni a carattere sociale, anche con proposte innovative e sperimentali, ed in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi;
- questa Azienda, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene necessario integrare la propria rete di attività socio-assistenziali nel proprio territorio anche attraverso le opportunità offerte dagli operatori del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento di attività sociali di riduzione della marginalità sociale e di sostegno alle famiglie con bisogni complessi e, più in generale, a creare forme stabili di collaborazione tra le esperienze degli organismi non profit e i bisogni del territorio.

Considerato che:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il d.lgs. 267/2000, prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

- formazioni sociali;
- l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (“Codice del Terzo Settore”, in avanti anche solo “CTS”) disciplina, relativamente alle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento, prevedendo che (comma 1) *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie 2 funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;
 - il secondo comma di detto articolo prevede che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”*;
 - la Corte costituzionale ha ben evidenziato nella Sentenza n. 131/2020 come tale previsione di legge costituisca *“espressa attuazione... del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Costituzione”*, realizzando *“per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”*;
 - tale Sentenza precisa che *“agli ETS, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale” ed altresì che “il modello configurato dall’art. 55 CTS non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi, ... ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale”*;
 - il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021, ha approvato il D.M. del 31 marzo 2021, n. 72 contenente le *“Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”*, le Linee guida approvate con D.M. 31 marzo 2021, n. 72, nel confermare che i procedimenti ex art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 – tra cui la coprogettazione - devono rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n. 241/1990, individuano i contenuti minimi di tali procedimenti;
 - le stesse linee guida evidenziano come *“il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi, prima previste dall’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, relativo al richiamato settore dei servizi sociali, degli ‘interventi innovativi e sperimentali’”*, ma rappresenta una *“metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con ETS”*.
 - nell’art.6 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n.36/2023), riconosce l’estraneità delle procedure del Codice del Terzo settore dal campo di applicazione del Codice dei contratti e

amplia la possibilità di ricorrere a ulteriori modelli di amministrazione condivisa, introducendo per la selezione degli enti affidatari l'innovativo principio del risultato.

Considerato, ancora, che:

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e dei principi generali di trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 177 del 26.09.2025 di approvazione del presente avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) interessati all'attivazione di un partenariato con l'Azienda Speciale Consortile Ambito N17 ai fini della co-progettazione del servizio "Centro per le Famiglie", ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Dato atto, infine, che, al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, e precisando che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, questo Ente intende mettere a disposizione del futuro partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. € 500.000,00 (inclusa I.V.A. se dovuta) annui, per una durata complessiva di n. 24 mesi.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e s.m.i.
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.
- la DGR 79-2953 del 22 maggio 2006;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la legge n. 124/2017 e s.m.i.
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- il D.M. 72 del 31/3/2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;

Tanto premesso è pubblicato il seguente avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) interessati all'attivazione di un partenariato con l'Azienda Speciale Consortile Ambito N17 ai fini della co-progettazione del servizio "Centro per le Famiglie", ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e della legge n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 1 Oggetto

Il presente Avviso ha per oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), a partecipare, previa presentazione di apposita domanda [allegato 1.A], ad un procedimento di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e della legge n. 241/1990, regolato dal successivo articolo 5.

L'area di interesse dell'Ente ai fini della co-progettazione è la seguente:

“Centro per le famiglie dell'Ambito N17”

Saranno ammessi ai tavoli di coprogettazione gli aventi i requisiti indicati all'art. 3 e che saranno valutati adeguati, sulla base degli elaborati proposti nella domanda di partecipazione, a contribuire al lavoro di coprogettazione rispondendo quindi agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso; la valutazione sarà demandata ad apposita Commissione di valutazione.

Ogni ETS interessato a partecipare dovrà presentare, in forma singola o associata, una proposta progettuale unitaria e organica dell'area sopra indicata. Dovrà altresì indicare le risorse che verranno utilizzate (economiche, professionali, strumentali e di ogni altro tipo), dando evidenza di quali di queste siano eventualmente messe a disposizione del partenariato in aggiunta rispetto a quelle dell'Amministrazione Procedente.

Il lavoro di coprogettazione svolto con l'Ente ammesso al Tavolo (la cui partecipazione è obbligatoria) si concluderà con la redazione di un Progetto Definitivo delle azioni e degli interventi da attuare, comprendente anche l'articolazione di ruoli, responsabilità e risorse tra i partner.

ART. 2 Destinatari, caratteristiche e finalità del servizio, durata e risorse e responsabile del coordinamento tecnico

2.1 CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Centro per le Famiglie è un servizio rivolto alle famiglie multiproblematiche che intende promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia e ogni singolo componente in ogni fase del ciclo di vita. Le attività dovranno offrire sostegno alla genitorialità, al fine di facilitare la formazione di un'identità genitoriale. Il servizio dovrà essere finalizzato anche a sostenere e supportare i carichi di cura e favorire i processi inclusivi di quei genitori o nuclei che sono esposti a maggiore vulnerabilità, prestando attenzione alle potenzialità dei genitori e vigilando sulle loro responsabilità genitoriali anche attraverso nuove forme di promozione e affiancamento.

Il Centro per la Famiglia, in una logica di rete, interviene in maniera specifica organizzando attività di sostegno alla genitorialità finalizzate a facilitare:

- la formazione di un'identità genitoriale,
- una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità,
- la capacità di organizzazione e l'autonomia di ognuno, nonché l'elaborazione e la conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.

Il Centro dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- orientamento e informazione per genitori;

- sostegno alla genitorialità e di preparazione alla nascita e alla fase post-parto in integrazione con Consultori familiari;
- monitoraggio educativo e interventi di evasione scolastica;
- percorsi di sostegno alle competenze e capacità genitoriali;
- interventi di mediazione familiare;
- spazi neutri e incontri protetti

Il Centro per le famiglie è una risorsa territoriale che persegue quindi le seguenti finalità:

- a) promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, sia in relazione alle attività della vita quotidiana, sia con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali; tale promozione si realizza anche attraverso lo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie che possono favorire il benessere dei genitori e dei figli piccoli come degli adolescenti, nonché sostenerli nei momenti di difficoltà. Uno stile accogliente consentirà di coinvolgere meglio i nuclei, favorendo rapporti di fiducia utili a sperimentare nuove forme di affiancamento;
- b) integrazione e potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale;
- c) promozione della cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà attraverso un'attenzione ravvicinata ai microcontesti della comunità, nei quali mobilitare e valorizzare le risorse presenti, sostenere attivamente iniziative e progetti che valorizzino il protagonismo delle famiglie, anche in una logica multiculturale e intergenerazionale. Tali interventi concorrono a riportare "al centro" il valore della famiglia e i diritti di bambini e ragazzi e il loro indispensabile coinvolgimento su temi che afferiscono alla qualità della vita (stili di vita, sviluppo sostenibile, beni comuni, ecc.).

2.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO E UBICAZIONE

Il Centro per le famiglie è ubicato nei locali siti in Piazza Crispino n. 3 in Frattamaggiore, già nella disponibilità dell'Azienda, senza oneri aggiuntivi a carico del co gestore individuato.

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito N17; la segnalazione al Centro per le Famiglie avviene attraverso il Servizio Sociale Professionale utilizzando la scheda Progetto Personalizzato per la presa in carico. Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita la continuità dello stesso operatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

2.3 DURATA E RISORSE

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno per la durata di complessivi n. 24 MESI, previa sottoscrizione della Convenzione (Allegato 2).

Le risorse impegnate per l'espletamento del servizio, ammontano a complessivi € 500.000,00 (inclusa I.V.A. se dovuta) per n. 24 mesi.

Tale importo potrà subire degli aumenti e/o diminuzioni a seconda delle esigenze dell'Ente. Le risorse sono onnicomprensive di ogni prestazione e onere previsti dal presente avviso, inclusi la funzione di coordinamento, programmazione e organizzazione delle attività, la formazione e l'aggiornamento del personale, gli oneri assicurativi, gli oneri di trasporto, le spese generali e

ogni altro onere non previsto a carico dell'Ente.

Si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso. L'Ente eroga il contributo a copertura delle spese occorse e debitamente documentate, Nel budget del progetto dovranno inoltre essere quantificate e indicate le proposte e le eventuali risorse aggiuntive (risorse umane anche volontarie, risorse strumentali, finanziarie, attività, prestazioni, ecc...) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione e che potranno essere valorizzate a titolo di co-finanziamento e inoltre sono da ricomprendersi:

- oneri relativi agli Operatori ed al Coordinatore dei servizi previsti;
- attività proposte nel progetto;
- copertura assicurativa per infortuni e R.C. relativa al personale impiegato e agli utenti (per ogni tipo di attività effettuata e/o beneficiata);
- supervisione/formazione operatori (da attestare almeno annualmente per ogni operatore).

Questo Ente e l'ETS, con cadenza almeno trimestrale, e in ogni circostanza in cui ne emerga il bisogno, si riuniranno per valutare l'andamento del progetto e introdurre le eventuali modifiche che si rendessero necessarie sulla base delle azioni di monitoraggio e valutazione.

In particolare, all'esito finale di tali lavori, si potranno:

- sulla base delle risultanze e della valutazione delle azioni intraprese, introdurre variazioni per meglio rispondere ai bisogni degli alunni disabili: tali modifiche non potranno comunque comportare una diminuzione degli impegni di ciascun ente coinvolto nella co-progettazione;
- definire, anche in relazione a nuove risorse rese disponibili nel corso del periodo oggetto della co-progettazione, azioni aggiuntive rispetto a bisogni diversi che si siano nel frattempo manifestati.

2.4 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO E FIGURE COINVOLTE.

L'ETS idoneo si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico e responsabile della risoluzione di ogni problema relativo al servizio.

Il nominativo e il curriculum di tale responsabile dovranno essere preventivamente comunicati all'Ente, in sede di co-progettazione.

L'attività di Coordinamento del Responsabile del Servizio dovrà:

- 1) assicurare il raccordo degli aspetti tecnico-organizzativi e operativi degli interventi nonché la funzione di integrazione con i servizi sociali professionali;
- 2) assicurare le sostituzioni del personale assente ed inviare contestuali comunicazioni per iscritto sia al servizio sociale sia alla scuola;
- 3) assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale
- 4) effettuare incontri di verifica con il referente dell'Ente per l'andamento generale del servizio;
- 5) predisporre la documentazione necessaria all'Ente per gli adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento del servizio;
- 6) assicurare la gestione, il controllo e la supervisione professionale del personale coordinando l'assegnazione dei singoli casi.

Dovranno essere altresì garantite figure le figure professionali previste per la tipologia "centro famiglia" dal Regolamento regionale n. 4/2014 quali: educatori professionali, assistenti sociali, mediatori familiari e, al bisogno, mediatori culturali, riconducibili alle categorie D2 – nonché psicologi e coordinatore (sociologo o psicologo), riconducibile alla categoria D3, del vigente

Contratto collettivo nazionale Cooperative Sociali, aggiornamento gennaio 2025.

Il Centro dovrà garantire l'apertura quotidiana, in orario pomeridiano, per 5 giorni settimanali ed un monte ore annuale (n. 52 settimane) di circa 6450 ore per le figure D2 e di circa 1750 ore per le figure D3.

In ogni caso, dovrà essere garantito un ammontare complessivo orario minimo per ogni profilo professionale come di seguito dettagliato:

- 400 ore coordinatore;
- 1300 ore psicologo;
- 5000 ore educatore;
- 1450 ore assistente sociale;
- 600 ore mediatore familiare

per un costo complessivo del personale stimato in € 221.000,00 per n. 12 mesi di attività.

Le ore non erogate potranno essere eventualmente recuperate, secondo le modalità concordate e previa autorizzazione da parte di questo Ente, pur non superando il monte ore complessivo.

ART. 3 soggetti ammessi alla co-progettazione

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o associata, siano interessati a collaborare con il Comune di Frattaminore per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17).

ART. 4 Requisiti di partecipazione

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

- insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, analogamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;
- qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritto ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore da almeno 12 mesi.

Requisiti di idoneità tecnico-professionale

Aver realizzato in modo continuativo per 2 anni nell'ultimo quinquennio interventi rivolti a famiglie e minori.

In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti in maniera cumulativa e dichiarati da ciascun partecipante all'aggregazione.

ART. 5 Procedura

Le fasi del procedimento:

A) Pubblicazione avviso.

Presentazione da parte degli ETS, in forma singola o associata, delle proprie candidature, corredate dalla proposta progettuale redatta sulla base del Quadro normativo, economico e progettuale, e degli atti in esso richiamati.

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato n. 1.A) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve pervenire entro e **non oltre le ore 12.00 di venerdì 31 ottobre 2025**, via PEC all'indirizzo protocollo@pec.aziendaspecialen17.it riportando nell'oggetto la seguente dicitura "AVVISO CENTRO PER LA FAMIGLIA".

Nel caso in cui la proposta sia presentata da un partenariato, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti proponenti.

All'istanza dovranno essere allegati:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente;
- un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;
- la proposta progettuale e Piano finanziario (sulla base del modello allegato alla presente, Allegato 1.C)

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate, o pervenute fuori termine.

B) Processo di valutazione delle proposte progettuali e selezione

Alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del procedimento (RUP) ne valuterà la regolarità formale, la completezza della documentazione presentata, la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati, stabilendo sin d'ora il termine di 5 giorni, dall'invio della richiesta a mezzo pec, a disposizione dell'ETS per il riscontro.

Inammissibilità formale delle domande

Le domande saranno considerate inammissibili, fatto salvo il soccorso istruttorio come sopra dettagliato, ove applicabile, se:

- trasmesse oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
- proposte da soggetti privi dei requisiti richiesti ai precedenti punti;
- pervenute in modalità difformi rispetto a quanto previsto dal presente avviso;
- non sottoscritte come previsto nel presente Avviso;
- attestanti elementi non veritieri verificati a seguito di successivo controllo;
- incomplete;
- prive degli allegati indicati
- trasmesse non da un indirizzo pec
- tramesse ad indirizzo diverso da protocollo@pec.aziendaspecialen17.it

Al termine dell'esame formale, il RUP dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti ad una Commissione di valutazione, che verrà appositamente nominata successivamente alla scadenza dello stesso termine per la ricezione delle candidature.

La Commissione, composta di tre (3) membri provvederà, in una o più sedute, alla valutazione tecnica

delle candidature ammesse, secondo i criteri di cui al successivo punto "Criteri di valutazione".

Al termine della valutazione, la Commissione, in presenza di più proposte progettuali (PP), redigerà una graduatoria delle candidature pervenute in base al punteggio complessivo da ciascuna ottenuto, che sarà poi approvata e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente; Al termine della fase di selezione, gli atti saranno rimessi al RUP per l'avvio del Tavolo di co-progettazione con il candidato primo classificato.

Si procederà alla fase di co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Criteri di valutazione

	CRITERIO	PUNTI
Proposta progettuale		
70		
a)	Analisi del contesto. L'Azienda intende verificare la conoscenza del contesto territoriale in cui si svolgerà l'intervento. I partecipanti dovranno descrivere il contesto territoriale (es. dati riferiti al numero di famiglie e minori residenti sul territorio d'Ambito) e la rete istituzionale, al fine della realizzazione dell'intervento. I dati indicati sono fondamentali per pianificare interventi che siano coerenti con i bisogni rilevati.	10
b)	Progetto educativo. L'Azienda intende valutare la competenza nella presa in carico di famiglie fragili e multiproblematiche, Dovrà essere illustrata la peculiarità dell'intervento (anche esemplificando "casi" specifici) in relazione al grado di conoscenza della prassi educativa e di relazione.	15
c)	Esperienza pregressa in relazione agli obiettivi e azioni del progetto ed impegno ad impiegare di personale già esperto in possesso di esperienza maturata nel territorio dell'Ambito N17, in analogo servizio.	15
d)	Innovatività delle azioni proposte rispetto agli obiettivi progettuali e alle metodologie proposte	10
e)	Struttura gestionale e organizzativa. L'Ente intende valutare la competenza organizzativa interna del servizio, erogato su più sedi e differenziato per età, gruppo di lavoro proposto e corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati	10
f)	Coinvolgimento delle reti formali e informali del territorio per la realizzazione del progetto	10
Punteggio in merito alla percentuale di compartecipazione finanziaria 30		
	Risorse messe a disposizione: <ul style="list-style-type: none"> • risorse economiche • ore di volontariato • manutenzione ordinaria della sede messa a disposizione dall'Azienda Percentuale di compartecipazione fra il 5% e il 10% del costo totale del progetto	10

<p>Risorse messe a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risorse economiche • ore di volontariato • manutenzione ordinaria della sede messa a disposizione dall'Azienda • disponibilità di automezzo per esigenze connesse all'attività <p>Percentuale di compartecipazione fra il 15% e il 20% del costo totale del progetto</p>	20
--	----

Si precisa che la compartecipazione finanziaria al progetto è obbligatoria e che l'ETS partecipante dovrà indicare, a pena di esclusione, il totale di risorse compartecipate espresso in euro ed in percentuale ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione.

La proposta progettuale (PP) dovrà raggiungere il punteggio minimo di 70/100 fra proposta progettuale e compartecipazione finanziaria, quale soglia di sbarramento a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione. La convenzione verrà stipulata con il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

Le proposte progettuali che non dovessero superare detta soglia di sbarramento non saranno incluse nella graduatoria finale, che verrà formulata all'esito della suddetta valutazione, in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta progettuale, e approvata con determinazione del Direttore Generale.

Nel caso in cui la fase di co-progettazione con il soggetto proponente il progetto che ha ottenuto il punteggio più elevato abbia esito negativo, si procederà a co-progettare con il soggetto proponente il cui progetto che ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore in graduatoria, a condizione che abbia ottenuto il punteggio minimo richiesto per il superamento della fase di valutazione.

La presentazione della proposta progettuale non vincola questo Ente all'invito alle sessioni di co-progettazione o alla stipula della convenzione

L'Azienda si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire.

C) Svolgimento delle sessioni di co-progettazione tra l'Azienda e l'ETS selezionato.

Tali sessioni consistono in sedute, svolte di norma presso la casa comunale od eventualmente in altra sede o da remoto, di discussione e sviluppo della proposta progettuale presentata, con la possibilità di apportare alle medesime variazioni/miglioramenti. Lo svolgimento di tali sessioni consente all'Ente di definire, congiuntamente e in modo condiviso con l'ETS individuato (in forma singola o associata), il Progetto Definitivo del Partenariato contenente gli interventi e le attività da realizzare, nonché i relativi aspetti esecutivi.

Si precisa che, durante l'attività di co-progettazione, la proposta progettuale potrà essere oggetto di modifiche anche sostanziali (sia per la parte tecnica che per la parte economica).

D) Termine della fase ad evidenza pubblica

La fase di evidenza pubblica avviene con l'approvazione del Progetto Definitivo del Partenariato, regolato dal Quadro normativo, economico e progettuale, precisato nelle modalità di attuazione dalla proposta progettuale e dai verbali di co-progettazione

E) Conclusione del procedimento

Stipula della convenzione tra l'Ente e l'ETS come al successivo articolo 6.

ART. 6 Convenzione

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS selezionato quale Attuatore Partner (EAP) sarà invitato dall'Ente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, come da schema in allegato (Allegato 2).

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra l'Ente e l'ETS per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.

Con la stipula della Convenzione, l'Ente inviterà il Soggetto selezionato/partner a:

- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, il relativo atto costitutivo;
- prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;
- costituire la garanzia definitiva nelle forme previste nello schema di convenzione.

L' Azienda si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).

La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di rimborso al partner dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico, l'Azienda trasferirà all'ETS attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione. L'EAP sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS selezionato quale Attuatore Partner (EAP) sarà invitato dall'Azienda alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, come da schema in allegato (Allegato 2).

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i

rapporti tra l'Azienda e l'ETS per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.

Con la stipula della Convenzione, l'Azienda inviterà il Soggetto selezionato/partner a:

- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, il relativo atto costitutivo;
- prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;
- costituire la garanzia definitiva nelle forme previste nello schema di convenzione.

L'Azienda si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).

La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di rimborso al partner dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico, l'Azienda trasferirà all'ETS attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione. L'ETS sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

ART. 7 Pubblicità

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito dell'Azienda Speciale Consortile Ambito N17 (Sezione Avvisi e Sezione Amministrazione Trasparente).

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

ART. 8 Trattamento dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati personali raccolti ai fini della manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte dell'Azienda Speciale Consortile Ambito N17 in qualità di Titolare del Trattamento.

Il Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale dott. Pietro Dragone;

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera l'Azienda da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-progettazione.

ART. 9 Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 10 Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

ART. 11 Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina Cuomo, funzionario amministrativo dell'Azienda, tel. 0818343238 - 0818890213 pec protocollo@pec.aziendaspecialen17.it.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP tramite PEC, entro e non oltre il 21 ottobre c.a .

I chiarimenti resi dall'Azienda saranno pubblicati sul sito istituzionale www.aziendaspecialen17.it.

ART. 12 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

ART. 13 Risoluzione delle controversie

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Si allegano:

- Allegato 1.A "Modello manifestazione di interesse"
- Allegato 1.B "Dichiarazione sostitutiva"
- Allegato 1.C "Modello di Proposta Progettuale"

Frattamaggiore 30.09.2025

**Il Direttore Generale
f.to Dott. Pietro Dragone**

